

# CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI

## TRA

A.S.A. S.P.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A (di seguito denominata “COMMITTENTE”), con sede legale in VIA DEL GAZOMETRO, 9 - 57122 LIVORNO - Codice Fiscale/Partita IVA e R.I. REGISTRO IMPRESE DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO N. 01177760491 , CODICE SDI A4707H7, PEC ASASPA.PROTOCOLLO@LEGALMAIL.IT

e

**CRIBIS CREDIT MANAGEMENT s.r.l.** (di seguito denominata “**CRIBIS**”), con sede legale in **Bologna, via della Beverara, 19** , Cod. Fisc./P.Iva 04133770372;

“**COMMITTENTE**” e “**CRIBIS**” singolarmente definiti come “**Parte**” e congiuntamente come “**Parti**”.

### Premesso che

- A. La COMMITTENTE intende affidare ad una società esterna lo svolgimento del recupero crediti giudiziale e/o stragiudiziale;
- B. CRIBIS è una società che opera nel settore del “recupero crediti stragiudiziale e giudiziale”, aderente ad UNIREC (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito) e dichiara di avere consapevolezza delle caratteristiche del servizio, di disporre delle competenze e delle autorizzazioni necessarie ai sensi dell’applicabile TULPS, di capitali, idonea organizzazione, personale, macchinari ed attrezzature e di quanto necessario per realizzare il servizio richiesto dalla COMMITTENTE;
- C. CRIBIS e la COMMITTENTE si dichiarano interessate ad avviare una collaborazione regolando, con il presente contratto (di seguito il “**Contratto**”), le caratteristiche e le modalità di prestazione dei servizi di interesse delle stesse;

**tutto ciò premesso, le Parti, come sopra indicate, convengono e stipulano quanto segue:**

### Articolo 1 - Premesse ed Allegati

Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto ed hanno forza e valore di patti contrattuali.

Sono allegati al presente Contratto i seguenti documenti:

- **Allegato A** - Disciplinare Tecnico – Modalità Operative;
- **Allegato B** – Condizioni Economiche;
- **Allegato C** – Fac-simile lettera di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali;
- **Allegato D** – Fac-simile Lettera di sollecito e Diffida Legale;
- **Allegato E** – Scheda di attivazione;
- **Allegato F** – Servizio – WEB;
- **Allegato G** – Procura (per recupero crediti giudiziale)

### Articolo 2 - Definizioni

Nell’interpretazione del presente Contratto, si dovrà far riferimento alle seguenti definizioni:

“**Codice di Condotta UNIREC**”: si intende il Codice di Condotta per i processi di gestione e tutela del credito, e sue successive modifiche e integrazioni, adottato da UNIREC;

“**Credito/i Insoluto/i**”: si intendono i crediti non pagati alla scadenza, vantati dalla COMMITTENTE nei confronti dei Soggetti, comprensivi dell’importo dovuto, degli interessi maturati e maturandi, degli oneri e delle spese richieste di cui a ciascuna Pratica;

“**Data di Efficacia**”: si intende 23/11/2023;

“**Incarico**”: si intende l’affidamento, inviato tramite comunicazione scritta, anche a mezzo comunicazione elettronica, dalla COMMITTENTE, delle Pratiche da recuperare di cui al Servizio, affidate a CRIBIS;

“**Informazioni Confidenziali**”: si intendono

- (a) tutte le informazioni che l’emittente comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale chiaramente contrassegnato con la dicitura: RISERVATO;
- (b) tutte le informazioni che l’emittente comunica al ricevente verbalmente o in altre forme non documentali, comunicando al ricevente che l’informazione è riservata;
- (c) tutte le informazioni che l’emittente comunica al ricevente riguardanti: (i) codici, organigrammi, algoritmi, menu layouts, procedure, tracciati, compilatori e programmi di assemblaggio, chiave di accesso; (ii) informazioni su servizi e prodotti, inclusi, senza limiti, documentazione tecnica, piani di sviluppo del prodotto, sistemi di consegna e strategia del prodotto; (iii) informazioni di marketing, incluse, senza limiti, liste di fornitori o clienti potenziali o esistenti, indagini e progetti di marketing,

e (iv) informazioni finanziarie, comprese, senza limiti, informazioni sulle entrate e vendite e rendiconti finanziari, statistiche;

- (d) tutte le informazioni comunque apprese, anche accidentalmente, nell'esecuzione del presente Contratto.

“**Pratica**”: si intende la pratica, oggetto del Servizio, affidata a CRIBIS comprensiva della documentazione e di tutte le informazioni utili, incluse i dati identificativi del Soggetto, per il recupero del Credito Insoluto.

“**Servizio**”: si intende (i) il servizio di recupero credito stragiudiziale e/o (ii) l'attività di supporto al recupero giudiziale dei crediti operato da legali a ciò abilitati, all'uopo incaricati ai sensi del presente Contratto, a seconda della scelta operata dalla COMMITTENTE nella Scheda di Attivazione di cui all'Allegato E, come meglio descritto all'art. 4.2, oggetto di incarico dalla COMMITTENTE a CRIBIS nel rispetto dei termini e delle modalità del presente Contratto;

“**Soggetto**”: si intende la persona giuridica o fisica che sia inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti della COMMITTENTE

“**Sito**”: si intende il sito web di proprietà di CRIBIS all'indirizzo <http://web.cribisteleserviceclub.it/> attraverso il quale l'Incarico e le Pratiche possono essere assegnati e/o monitorati.

### **Articolo 3 – Campo di Applicazione**

---

- 3.1 Il presente Contratto regola le condizioni di contratto che si applicheranno, successivamente alla Data di Efficacia del presente Contratto e per la durata di esso, per il Servizio che sarà fornito da CRIBIS alla COMMITTENTE.
- 3.2 Il presente Contratto non determina tra le Parti alcun rapporto di società, di joint venture, di associazione, di controllo, di agenzia o di rappresentanza. Ogni eventuale lacuna interpretativa non potrà, quindi, essere colmata per analogia con alcuno dei rapporti sopra esclusi.
- 3.3 Il Contratto sostituisce qualsiasi eventuale accordo o prassi negoziale precedentemente in essere tra le Parti. L'eventuale nullità od invalidità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità dello stesso nel suo complesso; eventuali dubbi interpretativi dovranno essere risolti alla luce della volontà originaria dei contraenti, salvaguardando per quanto possibile la validità, anche ridotta rispetto alla formulazione originale, delle clausole stesse al fine di garantire gli effetti giuridici correlati.
- 3.4 L'eventuale rinuncia e/o acquiescenza di fatto di una delle Parti, in qualunque momento o circostanza, a qualsivoglia disposizione, diritto od obbligo previsto dal Contratto, non comporterà la disapplicazione e/o rinuncia alla stessa o ad altre disposizioni, diritti o iniziative in qualsiasi altro momento o circostanza.
- 3.5 Resta inteso che il presente Contratto costituisce parte integrante dei singoli Incarichi trasmessi a CRIBIS dalla COMMITTENTE anche ove non espressamente richiamato.
- 3.6 La COMMITTENTE si obbliga a porre in essere tutte le misure necessarie affinché i propri dipendenti o procuratori addetti alla formulazione degli Incarichi abbiano conoscenza del presente Contratto.
- 3.7 Eventuali modifiche o deroghe al presente Contratto saranno valide solamente se risultanti da atto sottoscritto da entrambe le Parti. In tal senso gli Allegati potranno essere modificati solo per volontà congiunta delle Parti ed anche a mezzo scambio di comunicazione elettronica, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.2; le Parti redigeranno e sottoscriveranno i nuovi Allegati, i quali, appositamente datati e numerati, andranno a sostituire i precedenti, senza che ciò comporti modifiche o variazioni delle restanti clausole contrattuali.
- 3.8 Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si farà riferimento alla disciplina delle norme di legge vigenti applicabili a CRIBIS; in particolare il presente Contratto ricade nella disciplina dell'appalto (art. 1655 s.s.c.c.) che prevale sulla disciplina del mandato senza rappresentanza, stante l'organizzazione di mezzi, risorse e attrezzature a proprio rischio per lo svolgimento del Servizio.
- 3.9 Il Servizio sarà effettuato anche nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Condotta UNIREC, che costituisce parte integrante del presente Contratto.
- 3.10 Salvo diversamente convenuto tra le Parti per iscritto, il Servizio sarà effettuato esclusivamente sul territorio italiano.

### **Articolo 4 - Oggetto**

---

- 4.1 La COMMITTENTE affida a CRIBIS, che accetta, lo svolgimento del Servizio. In particolare, la COMMITTENTE si impegna a conferire gli Incarichi nel rispetto delle modalità ivi contenute e dello standard informativo concordato, nel rispetto dell'Allegato A (“Disciplinare Tecnico - Modalità operative”) per singolo Credito Insoluto.
- 4.2 Il Servizio, secondo processi customizzati in funzione delle variabili affido, e come meglio descritto nell'Allegato A, consiste in (i) fornitura informazioni propedeutiche ad attività di recupero del credito (ii) analisi portafoglio; (iii) azioni di recupero credito stragiudiziale (comprensivo di attività di phone collection); e/o (iii) attività di supporto all'azione di recupero credito giudiziale. La COMMITTENTE, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, indicherà nella scheda di attivazione, di cui all'Allegato E (“Scheda di Attivazione”) al presente Contratto, quali azioni intende richiedere, nell'ambito del Servizio, a CRIBIS. Il Servizio si intende, pertanto, limitato alle azioni specificatamente indicate dalla COMMITTENTE all'interno della summenzionata scheda.

- 4.3 CRIBIS si impegna ad eseguire il Servizio richiesto dalla COMMITTENTE a proprio rischio ed in completa autonomia, mediante l'utilizzo della propria organizzazione imprenditoriale nel rispetto delle modalità operative definite nell'Allegato A ("Disciplinare Tecnico - Modalità operative").
- 4.4 Il rapporto instaurato con il Contratto ha natura non esclusiva per entrambe le Parti ed è regolato dalle condizioni e dai termini previsti nel Contratto medesimo.

#### **Articolo 5 – Affidamento degli Incarichi**

---

- 5.1 Gli Incarichi in attuazione del presente Contratto saranno affidati periodicamente ed in via esclusiva a CRIBIS. Gli Incarichi, considerando i vincoli organizzativi nonché gli investimenti sostenuti da CRIBIS per la prestazione del Servizio, saranno affidati secondo una programmazione condivisa tra le Parti, in funzione dei volumi da gestire e delle rispettive esigenze.
- 5.2 In sede di affidamento degli Incarichi, la Committente trasmetterà a CRIBIS il flusso informatico dei dati essenziali per l'esecuzione del Servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo anagrafica del debitore completa di indirizzo e codice fiscale, numeri di telefono del medesimo, ogni altro utile numero o dettaglio in possesso della COMMITTENTE). In sede di restituzione delle pratiche/chiusura dell'affidamento CRIBIS trasmetterà alla COMMITTENTE, per ogni singola posizione, apposite note informative sullo stato della pratica.
- 5.3 Contestualmente al conferimento dei singoli Incarichi e limitatamente ad azioni di recupero crediti stragiudiziale sarà precisata la durata dell'affidamento delle Pratiche. La gestione delle Pratiche sarà periodicamente controllata e riveduta dal personale della COMMITTENTE, nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 6 comma 1, a condizione che tali verifiche e/o controlli non intralcino l'ordinaria attività di CRIBIS secondo quanto previsto all'articolo 19 che segue.
- 5.4 Gli Incarichi conferiti si intendono irrevocabili ed esclusivi fino alla scadenza di ciascuno.

#### **Articolo 6 – Modalità di Fornitura del Servizio**

---

- 6.1 CRIBIS, sulla base dell'attivazione del Servizio di cui all'Allegato E, intraprenderà ogni azione opportuna per il recupero dei Crediti Insoluti, nel rispetto delle seguenti modalità e dei livelli di servizio, di cui all'Allegato A ("Disciplinare Tecnico - Modalità operative") per ciascun Pratica oggetto di conferimento di incarico da parte della COMMITTENTE:
- a) le somme da recuperare comprendono capitale, interessi di mora maturati e altre somme eventualmente indicate dalla COMMITTENTE sulla base del contratto concluso con i Soggetti. CRIBIS non potrà pretendere alcun pagamento dai Soggetti, a titolo di rimborso del proprio intervento, salvo che ciò sia espressamente richiesto per iscritto dalla COMMITTENTE e nei limiti da questa indicati;
  - b) CRIBIS potrà accettare in pagamento assegni circolari, assegni bancari e assegni postali "a vista", con clausola di intrasferibilità e intestati alla COMMITTENTE o con l'intestazione che la COMMITTENTE dovrà indicare per iscritto a CRIBIS;
  - c) gli effetti cambiari potranno essere accettati solo previa autorizzazione della Committente; nel servizio di esazione domiciliare, CRIBIS dovrà rilasciare, per conto della COMMITTENTE, ricevuta di pagamento per gli importi incassati, conservandone copia. Le ricevute rilasciate a fronte di pagamenti effettuati con mezzi diversi dal contante dovranno riportare la clausola "salvo buon fine";
  - d) nella riscossione dei crediti, gli incaricati di CRIBIS effettueranno l'attività di identificazione del soggetto che effettua il pagamento, ai sensi della normativa di legge applicabile a CRIBIS;
  - e) gli incaricati di CRIBIS, nell'adempimento del Servizio, si obbligano a rispettare il provvedimento emesso in data 30 novembre 2005 dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di "Liceità, correttezza, e pertinenza nell'attività di recupero crediti";
  - f) CRIBIS non potrà concedere sconti od abbuoni, addivenire a transazioni con il debitore senza il preventivo benestare scritto della COMMITTENTE e comunque nei limiti preautorizzati dalla stessa;
  - g) i titoli ricevuti da CRIBIS dovranno essere tempestivamente trasmessi alla COMMITTENTE ovvero versati sul conto corrente bancario dalla stessa indicato, previo rilascio da parte della COMMITTENTE in favore di CRIBIS di idonea delega/ autorizzazione scritta a tal fine, esclusa ogni compensazione con quanto eventualmente dovuto a CRIBIS a titolo di corrispettivo;
  - h) al termine del periodo di affidamento della pratica, salvo diversa pattuizione, CRIBIS restituirà tutta la documentazione fornita, che rimane comunque di proprietà della COMMITTENTE, unitamente ad una eventuale informativa sullo stato del recupero;
  - i) CRIBIS si riserva quindi il diritto di apportare al Servizio ed alle relative modalità di erogazione tutte quelle modifiche che riterrà opportune e/o necessarie, ai fini del miglioramento del Servizio medesimo e/o per cause non dipendenti dalla volontà di CRIBIS stessa, dandone comunicazione scritta alla COMMITTENTE con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso;
  - j) in merito al numero ed alla frequenza delle telefonate effettuate nella fase di phone collection, CRIBIS si atterrà al rispetto delle soglie massime fissate al riguardo dal Codice di Condotta UNIREC;

- k) i contatti epistolari/ digitali con il Debitore verranno effettuati da CRIBIS nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Condotta UNIREC; in particolare, ai fini dell'invio della lettera di sollecito al Soggetto, CRIBIS utilizzerà il modello messo a punto e concordato con la COMMITTENTE. Il predetto modello verrà scambiato tra le Parti a mezzo pec entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del Contratto, e, in ogni caso, antecedentemente all'effettuazione della relativa attività di invio da parte di CRIBIS;
- l) in caso di contestazioni del credito e/o reclami avanzati da parte del Soggetto, CRIBIS attuerà le proprie procedure interne di gestione di tali contestazioni e/o reclami, nonché tutto quanto previsto dal Codice di Condotta UNIREC;
- m) la COMMITTENTE ha la facoltà di avvalersi di una modalità alternativa di comunicazione con CRIBIS, come da art. 22.1, (iii) del presente Contratto, che consiste nell'utilizzo del Sito ad accesso riservato, tramite User-id e Password fornite da CRIBIS, nel rispetto di quanto riportato all'art. 6.8;
- n) tale scelta di mezzo di comunicazione di cui alla lettera m) dovrà essere espressamente indicata dal COMMITTENTE nell'Allegato F ("Servizio – WEB") oppure, qualora avvenga in un momento successivo, inoltrando a CRIBIS la richiesta scritta di volersi avvalere della modalità di comunicazione di cui alla lettera m);
- o) il Sito potrà essere utilizzato dal COMMITTENTE ai fini del monitoraggio, da parte di quest'ultimo, delle Pratiche, nonché per l'invio di comunicazioni a CRIBIS,
- p) le modalità di utilizzo del Sito sono indicate nell'Allegato F ("Servizio – WEB").

6.2 Qualora la COMMITTENTE sia interessata ad intraprendere, per il tramite di CRIBIS, azioni giudiziali per il recupero dei Crediti Insoluti, la COMMITTENTE si impegna a rilasciare apposita procura a CRIBIS, e per essa al personale da essa designato, per la gestione dei Crediti Insoluti, nel rispetto del fac-simile allegato (Allegato G "Procura") al presente Contratto. In particolare, a mezzo della procura, CRIBIS avrà la facoltà di agire in nome e per conto della COMMITTENTE, con il correlativo potere di stare in giudizio per conto della COMMITTENTE per il compimento degli atti necessari per l'esercizio del mandato, incluso il conferimento delle necessarie procure alle liti ai legali, con ogni e più ampia opportuna facoltà.

6.3 CRIBIS potrà, infine, compiere ogni altro atto necessario all'esercizio del mandato e potrà nominare, altresì, sostituti ai sensi dell'art. 1717 del codice civile.

6.4 I rapporti con i legali incaricati per le azioni giudiziali di recupero saranno intrattenuti direttamente da CRIBIS; CRIBIS si impegna ad incaricare lo studio legale convenzionato per le azioni di recupero giudiziale nell'interesse della COMMITTENTE, a coordinare le azioni dei legali, a fornire la documentazione ed ogni altra informazione utile al fine di intraprendere le opportune azioni giudiziali, ad informare la COMMITTENTE dell'esito positivo o negativo del recupero giudiziale sul Credito Insoluto.

6.5 CRIBIS si impegna – nelle azioni di recupero – ad utilizzare, laddove applicabile per la tipologia di intervento, gli standard ed i modelli di comunicazione messi a punto e contenuti all'interno dell'Allegato A ("Disciplinare Tecnico - Modalità operative"), nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Condotta UNIREC.

6.6 Nell'ambito del Servizio e per la finalità del medesimo, CRIBIS è autorizzata ad effettuare – per conto della COMMITTENTE – attività di ricerca e raccolta di informazioni volte a consentire di rintracciare o localizzare i Soggetti ovvero a verificare i dati comunicati dalla COMMITTENTE sui Soggetti, mediante la consultazione di fonti pubbliche o anche attraverso un'attività di ricerca di informazioni di carattere commerciale o economico finanziario, funzionali all'esecuzione dell'attività principale di recupero credito o all'attività di verifica e consistenza dei dati – preliminarmente a qualsiasi azione di recupero – su richiesta della COMMITTENTE.

6.7 Ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardino il presente Servizio e, in modo particolare, quelli che possano compromettere l'esecuzione del Servizio nel rispetto del presente Contratto.  
CRIBIS si riserva, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, pur nel rispetto di quanto sopra, di prescegliere le modalità tecnico-organizzative più opportune per l'effettuazione del Servizio avvalendosi eventualmente, anche parzialmente, di terzi ausiliari, che si ritengono sin da ora autorizzati da parte della COMMITTENTE.

6.8 Qualora la COMMITTENTE abbia prescelto la modalità di comunicazione via WEB, CRIBIS consegnerà alla COMMITTENTE una copia dei codici di accesso personali User Id e Password. Tali codici identificheranno il soggetto legittimato ad accedere al Sito.

6.9 La COMMITTENTE si impegna a non consentire a terzi, salvo che gli stessi siano suoi dipendenti a ciò debitamente autorizzati, di utilizzare, entrare in possesso o venire a conoscenza della User Id e Password. Nel caso in cui sia possibile che lo User ID e/o la Password siano venuti a conoscenza di terzi per una qualsiasi ragione (ad esempio, furto o perdita), la COMMITTENTE comunicherà a CRIBIS detta possibilità non appena la COMMITTENTE stessa ne sia venuta a conoscenza, e successivamente ne darà conferma a CRIBIS entro le 24 ore successive con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC sottoscritta digitalmente. In tal caso la COMMITTENTE sarà responsabile per qualsiasi utilizzo del Sito fino alle ore 12 del primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento di detta comunicazione della COMMITTENTE da parte di CRIBIS. Resta inteso che CRIBIS si attiverà il prima possibile per disattivare lo User Id e Password a seguito di detta comunicazione.

#### **Articolo 7 - Durata**

---

- 7.1 Il presente Contratto entra in vigore alla Data di Efficacia e avrà durata pari a 12 (dodici) mesi dalla Data di Efficacia. Il presente Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi successivi di 12 (dodici) mesi, in mancanza di disdetta che ciascuna delle Parti potrà comunicare con lettera raccomandata A/R o tramite PEC sottoscritta digitalmente che dovrà essere inviata all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima di ciascuna scadenza.
- 7.2 Alla scadenza del Contratto, CRIBIS potrà collaborare con la COMMITTENTE per il trasferimento alla Committente stessa, ovvero ad un terzo da questa designato, delle attività regolate dal Contratto. A tal fine CRIBIS si rende disponibile per il trasferimento delle attività nei tempi e modi da concordarsi congiuntamente per iscritto con la COMMITTENTE, con l'intesa che tale trasferimento non debba comportare (i) in nessun modo, trasferimento al terzo fornitore e/o alla COMMITTENTE di *know how*, informazioni proprietarie e metodologie proprietarie di CRIBIS; (ii) oneri, anche economici, a carico di CRIBIS.

#### **Articolo 8 - Condizioni Economiche**

---

- 8.1 Per il Servizio, la COMMITTENTE si impegna a liquidare in favore di CRIBIS i corrispettivi di cui all'Allegato B ("Condizioni Economiche"), che include anche gli importi eventualmente pattuiti per le singole azioni giudiziali e stabilisce le modalità con le quali verranno effettuati tali pagamenti. Il pagamento dei corrispettivi da parte della Committente avverrà entro giorni 30 (trenta) data fattura di CRIBIS.
- 8.2 Le condizioni previste dall'Allegato B potranno essere modificate dall'una o dall'altra Parte con comunicazione scritta contenente l'indicazione delle nuove condizioni proposte da inviarsi mediante (i) lettera raccomandata con avviso di ricevimento o (ii) tramite PEC sottoscritta digitalmente o (iii) tramite e-mail (farà fede la data dell'e-mail): quest'ultima dovrà essere confermata con l'invio, entro 3 (tre) giorni, di PEC sottoscritta digitalmente, ed in tal caso, anche ai fini del computo dei termini di cui sotto per l'esercizio del recesso, farà fede la data di ricevimento della predetta PEC sottoscritta digitalmente. Ove la Parte ricevente la predetta comunicazione, contenente la proposta di modifica, non eserciti il recesso dal Contratto mediante dichiarazione da inviarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di modifica dell'Allegato B le nuove condizioni si intenderanno accettate e si applicheranno a far tempo dal 15° giorno successivo al ricevimento della proposta (in relazione al precedente punto (iii)), le nuove condizioni si applicheranno a far tempo dal 15° giorno successivo al ricevimento della PEC sottoscritta digitalmente) e comunque sempre al termine della scadenza dell'ultimo incarico attribuito. Le modificazioni dell'Allegato B non comportano alcun effetto novativo nei confronti del presente Contratto.
- 8.3 I compensi decorreranno dal giorno di materiale ricezione da parte di CRIBIS delle Pratiche mediante Incarico e saranno di spettanza di CRIBIS anche in caso di diretta transazione intervenuta fra il Soggetto e la COMMITTENTE. Nessun compenso sarà dovuto per i pagamenti eseguiti dai Soggetti al di fuori del periodo di affidamento della Pratica. Nel caso in cui i titoli utilizzati dal Soggetto per il pagamento dovessero risultare insoluti successivamente all'emissione della fattura da parte di CRIBIS, il compenso corrispondente sarà stornato a favore della COMMITTENTE.
- 8.4 In caso di valuta non corrispondente o comunque di ritardo nei pagamenti, CRIBIS si riserva di addebitare le spese e maggiorare gli importi in misura corrispondente alla media mensile - del mese in cui maturano tali interessi - del tasso interbancario EURIBOR a tre mesi calcolato su 365 giorni, maggiorato di 4 punti percentuali; la COMMITTENTE dichiara sin d'ora che, anche in relazione a quanto previsto all'art. 7 D. Lgs. 231/02, il tasso di mora così quantificato è equo.
- 8.5 Tutte le spese inerenti la gestione e lo svolgimento del Servizio, ivi comprese quelle relative al personale impiegato, sono esclusivamente a carico di CRIBIS cui nulla sarà dovuto oltre quanto previsto dal presente articolo.
- 8.6 In caso di attività di supporto all'azione di recupero credito giudiziale, sono a carico della COMMITTENTE tutte le spese e le competenze legali ed accessorie relative all'esecuzione delle azioni di recupero giudiziale intraprese dai legali su incarico di CRIBIS, nell'interesse della COMMITTENTE. L'ammontare di tali importi sarà fatturato da CRIBIS alla COMMITTENTE mensilmente, escludendo dall'applicazione dell'IVA le spese anticipate dai legali (quali a titolo esemplificativo, spese erariali),

opportunamente segnalate in fattura. Resta inteso che eventuali spese connesse a bollettini informativi non saranno esenti dal regime IVA.

## **Articolo 9 - Obblighi di CRIBIS**

---

9.1 CRIBIS si impegna a:

- a) offrire il Servizio oggetto del presente Contratto e, nello svolgimento dello stesso, ad attivarsi con la diligenza di cui all'art. 1176, c. 2 cc;
- b) svolgere il Servizio sulla base delle priorità evidenziate per iscritto dalla COMMITTENTE, nel rispetto dei termini e modalità stabiliti, attivandosi allo scopo senza che ciò comporti alcuna maggiorazione di prezzo;
- c) osservare ed a far osservare da tutti i propri dipendenti e/o collaboratori adibiti alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto tutte le norme di carattere generale e di settore applicabili a CRIBIS;
- d) qualora CRIBIS acquisisse documentazione comprovante lo stato di indigenza e/o situazioni ostative al pagamento delle obbligazioni, adeguarsi a quanto previsto al riguardo dal Codice di Condotta UNIREC.

## **Articolo 10 - Obblighi della COMMITTENTE**

---

10.1 La COMMITTENTE si impegna a:

- 10.1.1 fornire i dati e le informazioni sui Soggetti in modalità utile e necessaria per la corretta prestazione del Servizio; in tal senso, la COMMITTENTE si impegna ad incaricare CRIBIS per l'attività di recupero di cui al Servizio - fornendo a CRIBIS il dettaglio delle somme richieste di cui ai Crediti Insoluti, specificandone le singole componenti (capitale, interessi, spese accessorie) - solo limitatamente ai crediti che siano certi, non prescritti, liquidi ed esigibili, manlevando la medesima CRIBIS per ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto dei presenti obblighi;
- 10.1.2 liquidare il corrispettivo nel rispetto delle modalità di cui all'art. 8;
- 10.1.3 adeguarsi a quanto previsto al riguardo dal Codice di Condotta UNIREC, qualora la COMMITTENTE ricevesse notifica da parte di documentazione comprovante lo stato di indigenza e/o situazioni ostative al pagamento delle obbligazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.1 (d).
- 10.2 La COMMITTENTE dichiara e garantisce di possedere le autorizzazioni ed i consensi necessari - anche nell'ambito della normativa in materia di protezione dei dati personali - per la comunicazione a CRIBIS di dati, informazioni, notizie afferenti i Soggetti per la finalità correlate al presente Contratto; in tal senso la COMMITTENTE manleva espressamente CRIBIS (e qualora applicabile le società appartenenti al medesimo gruppo societario di CRIBIS.) da eventuali contestazioni, reclami, opposizioni, richieste risarcitorie avanzate dai Soggetti in conseguenza della non veridicità e/o violazione della presente garanzia da parte della COMMITTENTE.

## **Articolo 11 - Subappalto**

---

11.1 Fermo quanto previsto ai precedenti artt. 6.2, 6.3 e 6.6, la COMMITTENTE autorizza sin d'ora CRIBIS a subappaltare le attività di cui al Servizio a società appartenenti al medesimo gruppo societario di CRIBIS, senza ulteriore comunicazione alla COMMITTENTE. Inoltre, la COMMITTENTE autorizza sin d'ora CRIBIS a subappaltare le attività di postalizzazione e di arricchimento informativo a qualsiasi soggetto terzo in possesso delle necessarie autorizzazioni, previa comunicazione scritta da parte di CRIBIS.

## **Articolo 12 – Rispetto delle normative in materia di lavoro e manleve**

---

12.1 CRIBIS dichiara di impegnarsi, per quanto concerne il proprio personale dipendente e/o collaboratori adibiti all'esecuzione del Servizio:

- a) ad osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro subordinato, di collocamento ed assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché ogni altra formalità e condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni e contratti collettivi;
- b) ad osservare tutte le norme contenute nei contratti collettivi in vigore per il tempo e nella località in cui i servizi verranno svolti;
- c) a corrispondere, ai suddetti lavoratori dipendenti, un trattamento retributivo e normativo non inferiore a quello previsto dalla legge e dai contratti collettivi che disciplinano il comparto di riferimento;
- d) ad osservare ed a far osservare da tutti i propri dipendenti e/o collaboratori adibiti alla realizzazione dei servizi oggetto del presente Contratto tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni tecniche derivanti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti o che possano intervenire nel corso del rapporto, relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene sul lavoro;
- e) a sollevare la COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali infortuni sul lavoro o danni che dovessero subire i propri dipendenti - ovvero professionisti, consulenti, collaboratori, ecc. - in occasione della realizzazione dei servizi oggetto del presente Contratto;
- f) a manlevare la COMMITTENTE da qualsiasi diritto o pretesa che fossero avanzati nei suoi confronti da propri dipendenti - ovvero collaboratori, ecc. - con riferimento alla realizzazione dei servizi oggetto del

presente Contratto;

- g) ad accertare nella selezione di qualsiasi soggetto coinvolto nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente Contratto, che lo stesso non sia imputato in procedimenti penali o non abbia riportato condanne per reati di cui al D.lgs. n. 231/2001, ed in genere per reati finanziari o contro il patrimonio nello Stato di residenza o in Stati diversi da quello di residenza. CRIBIS si obbliga, altresì, per quanto di sua competenza, a collaborare al fine di garantire il rispetto e quindi di prevenire, i reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;

12.2 In caso di inottemperanza agli obblighi di CRIBIS in merito alla regolarità contributiva dei propri dipendenti, ovvero collaboratori, accertata dalla COMMITTENTE o ad essa segnalata dalla Direzione Territoriale del Lavoro, la stessa comunicherà a CRIBIS e, se del caso, anche alla DTL suddetta, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

CRIBIS si obbliga, infine, a manlevare la COMMITTENTE, sostanzialmente e processualmente, riconoscendone, fin d'ora, il difetto di legittimazione passiva in giudizio da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere e/o spesa, incluse le spese legali, derivanti da pretese o da azioni, avanzate dai lavoratori adibiti alla realizzazione del Servizio oggetto del presente contratto, che siano imputabili esclusivamente in capo a CRIBIS.

### **Articolo 13 – Limitazioni di Responsabilità.**

13.1 CRIBIS sarà responsabile, nei confronti della COMMITTENTE, in conformità a quanto espressamente statuito all'art. 1229 c.c., di tutti i danni - ad eccezione di quelli indiretti, del danno all'immagine, del lucro cessante, dei danni a terzi e/o derivanti da cause di forza maggiore - alla stessa causati conseguenti a condotta dolosa e/o gravemente colposa tenuta da CRIBIS nello svolgimento del Servizio di cui al presente Contratto. Qualora la condotta gravemente colposa e dolosa di CRIBIS abbia arrecato nocimento alla COMMITTENTE, è riconosciuto alla COMMITTENTE la facoltà di intraprendere le necessarie azioni volte al riconoscimento dei danni diretti subiti.

13.2 Nel rispetto di quanto previsto all'art. 13.1, CRIBIS si impegna a rimborsare alla COMMITTENTE qualsiasi somma che quest'ultima sia tenuta a versare in relazione alle ipotesi di cui al comma che precede, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, spese legali e di consulenza tecnica, nonché il pagamento di imposte. D'altra parte, la COMMITTENTE si impegna a rimborsare a CRIBIS qualsiasi somma, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, spese legali e di consulenza tecnica, nonché il pagamento di imposte e/o sanzioni pecuniarie di qualsiasi natura che quest'ultima sia tenuta a versare in relazione a contestazioni e contenziosi in cui CRIBIS sia stata chiamata in causa, per effetto del presente Contratto, senza che ne avesse titolo o ne avesse dato causa.

13.3 E' comunque esclusa la responsabilità di CRIBIS in tutti i casi in cui quest'ultima agisca, in relazione al Servizio, in esecuzione delle indicazioni ed istruzioni, in qualunque modo o forma fornite, della COMMITTENTE; la COMMITTENTE terrà, pertanto, CRIBIS manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, danno o pregiudizio che a quest'ultima dovesse derivare da azioni, contestazioni, pretese ed eccezioni che dovessero essere avanzate, anche da terzi, per aver fatto affidamento sulle indicazioni ed istruzioni della COMMITTENTE e/o per aver dato seguito ed eseguito il Servizio sulla base di dette indicazioni ed istruzioni.

13.4 La COMMITTENTE è, altresì, consapevole che, in caso di attività di supporto all'azione di recupero credito giudiziale in nessun modo CRIBIS sarà considerata responsabile dell'operato e del comportamento dei legali incaricati per l'esecuzione del Servizio, rimettendosi alla COMMITTENTE medesima ogni e più ampia facoltà di intraprendere le necessarie azioni nell'eventualità che la loro negligenza abbia creato un danno alla COMMITTENTE. Resta inteso che qualsivoglia controversia e/o reclamo in merito all'attività dei predetti legali relativamente alle azioni giudiziali intraprese non potrà essere opposta a CRIBIS quale causa per il mancato riconoscimento di quanto dovuto alla summenzionata società per effetto delle attività svolta, escludendosi qualsivoglia azione e/o coinvolgimento diretto di CRIBIS medesima nei confronti di azioni e/o reclami intrapresi dalla COMMITTENTE nei confronti dei legali incaricati.

13.5 La COMMITTENTE si impegna a manlevare CRIBIS da qualsiasi responsabilità o pregiudizio che a quest'ultima dovesse derivare da qualsivoglia azione, contestazione ed eccezione relativa all'esistenza e alla legittimità dei Crediti Insoluti.

13.6 CRIBIS non assume altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste nel presente Contratto.

### **Articolo 14 – D. Lgs. 231/2001**

14.1 CRIBIS prende atto che la COMMITTENTE ha adottato un codice di comportamento (di seguito, "**Codice di Comportamento**"), codice etico (di seguito, il "**Codice Etico**") ed un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi ed alle linee guida previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito "**Modello 231**"). L'adozione del Codice di Comportamento, del Codice Etico e del Modello 231 ha

lo scopo di prevenire la commissione dei reati cui si applica il suddetto Decreto Legislativo. Una sintesi del Codice di Comportamento, del Codice Etico e del Modello 231, dei quali CRIBIS dichiara di conoscere i contenuti, sono riportati sul rispettivo sito web.

- 14.2 CRIBIS dichiara di adottare condotte coerenti e compatibili con i principi di cui al D. Lgs. 231/2001 e dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal presente Contratto, si asterrà da qualunque comportamento da cui possa derivare la commissione di qualsiasi reato o illecito rilevante ai sensi del predetto D. Lgs. 231/2001.

## **Articolo 15 – Recesso/ Risoluzione**

---

- 15.1 A ciascuna delle Parti è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto nell'ambito del periodo di validità dello stesso, dandone comunicazione scritta alla controparte, con le modalità di cui all'art. 22.3 del presente Contratto, con effetto a 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa. Resta inteso che i contenuti del Contratto resteranno operanti per tutti gli incarichi professionali in corso alla data di efficacia del recesso.
- 15.2 Ciascuna Parte ha diritto di recedere dal presente Contratto, anche prima della scadenza, da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 22.3 del presente Contratto, senza pagamento di indennità, salvo quanto previsto al successivo art. 15.3, e senza preavviso alcuno, qualora:
- 15.2.1 si verifichino eventi, che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, giuridica, amministrativa, organizzativa ed economica della controparte, tali da porre in pericolo l'adempimento, da parte di quest'ultima, degli obblighi dalla stessa assunti in forza del presente Contratto;
- 15.2.2 la controparte sia sottoposta a procedure concorsuali e/o fallimentari e/o a liquidazione;
- 15.2.3 in caso di mutamenti della normativa vigente che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
- 15.3 In caso di recesso delle Parti, i rapporti economici saranno liquidati con riferimento alla data di efficacia del recesso, con esclusione di qualsivoglia indennizzo, risarcimento, salvo quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 1671 cc.
- 15.4 Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. in caso di:
- 15.4.1 violazione degli obblighi assunti ai sensi degli artt. 6, 8, 9 10, 11, 12, 14 decorsi inutilmente 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte della Parte inadempiente della diffida ad adempiere, da inviarsi con le modalità di cui all'art. 22.3 del presente Contratto;
- 15.4.2 violazione degli obblighi assunti ai sensi degli artt. 16, 17, 18.
- 15.5 In tutti i casi di recesso e risoluzione del Contratto per fatto di CRIBIS, si applicherà quanto previsto all'art. 7 comma 2.
- 15.6 Resta inteso che in caso di cessazione del Contratto per qualsiasi causa, tutti gli obblighi e gli adempimenti in merito alla gestione del Servizio, nonché la procura conferita che CRIBIS ha accordato per gli atti connessi al Servizio nell'interesse della COMMITTENTE, si intendono revocate con effetto immediato, fatta eccezione per la procura relativa agli atti ancora in giudizio finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore revocato.

## **Articolo 16 – Proprietà intellettuale e industriale**

---

- 16.1 Tutte le informazioni, standard tecnici, specifiche e procedure fornite da CRIBIS sono di esclusiva proprietà di quest'ultima. Nessuna licenza di marchio o di sfruttamento di brevetto, né di altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, inerenti le specifiche tecniche e al *know how* fornito, è concessa al COMMITTENTE con la sottoscrizione del presente Contratto, fatto salvo diversa volontà contrattuale pattuita per iscritto dalle Parti.
- 16.2 Tanto in corso di esecuzione del presente rapporto, quanto dopo la sua eventuale cessazione, sopravvenuta per qualsiasi motivo, CRIBIS non avrà alcun diritto su marchi, denominazioni e logo della COMMITTENTE e sui suoi prodotti. Allo stesso modo, la COMMITTENTE non avrà alcun diritto su marchi, denominazioni e logo di CRIBIS.
- 16.3 In parziale deroga a quanto previsto al precedente art. 16.2 del presente Contratto, la COMMITTENTE autorizza espressamente CRIBIS in relazione al Servizio all'uso del nome della COMMITTENTE medesima - e se del caso, su richiesta della medesima CRIBIS, del relativo logo - per ragione di referenza commerciale sia sul sito di CRIBIS (ed eventuali siti correlati delle società del gruppo), sia su comunicazioni cartacee e/o telematiche di natura promozionale e pubblicitaria (quali a titolo esemplificativo, lista clienti, newsletter, documentazione a supporto di workshop o di promozione commerciale); la COMMITTENTE autorizza, altresì, espressamente CRIBIS a comunicare a terzi che la COMMITTENTE stessa è utilizzatrice del Servizio per finalità di qualificazione albo fornitori terzi o bandi di gara nazionali o esteri.

## **Articolo 17 - Riservatezza**

---

- 17.1 Tutte le Informazioni Confidenziali fornite da una Parte all'altra Parte, relative anche alla clientela, ai propri metodi, procedure tecniche ed altre notizie sono strettamente confidenziali. Tali Informazioni Confidenziali in qualunque modo rese e/o raccolte da CRIBIS e/o dalla COMMITTENTE non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli contemplati dal Contratto, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso

scritto della Parte divulgante, salvo tuttavia il caso in cui (i) la Parte che svela debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure (ii) tali informazioni siano già di dominio pubblico o siano divenute di dominio pubblico per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel Contratto.

- 17.2 Ciascuna Parte si impegna a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia Informazione Confidenziale, o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 17.3 Ciascuna Parte si impegna a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.
- 17.4 Alla cessazione del Contratto, ovvero nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dello stesso, si pervenisse alla risoluzione o al recesso del rapporto contrattuale, o allo scioglimento del medesimo per qualsiasi altro motivo, ciascuna Parte, fermi restando gli obblighi di legge, si obbliga a non rendere più disponibili tutte le copie di documenti che contengano le Informazioni Confidenziali e a dare conferma all'altra di avervi provveduto secondo le modalità di comunicazione indicate al successivo articolo 22.
- 17.5 Gli obblighi di riservatezza e confidenzialità rimangono in vigore per la durata del presente Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi la terminazione.

## **Articolo 18 - DATA PROTECTION**

---

- 18.1 La COMMITTENTE, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dichiara di essere il titolare del trattamento dei dati personali che saranno trattati da CRIBIS per l'esecuzione del Servizio e garantisce di aver posto in essere tutti gli adempimenti prescritti dal predetto GDPR. La COMMITTENTE garantisce, quindi, che CRIBIS potrà trattare legittimamente i dati personali alla stessa forniti per le finalità di cui al Servizio. La COMMITTENTE si obbliga a tenere indenne CRIBIS da qualsiasi possibile pretesa risarcitoria e sanzione derivante dalla violazione delle disposizioni normative in materia di data protection poste in essere dalla stessa COMMITTENTE nel trattamento dei dati personali comunicati a CRIBIS per l'esecuzione del Servizio.
- 18.2 Al fine di legittimare il trattamento dei dati personali che sarà posto in essere da CRIBIS, la COMMITTENTE si impegna a nominare la stessa CRIBIS quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, secondo il fac-simile di cui all'allegato C ("Fac-simile lettera di nomina a responsabile trattamento dati").
- 18.3 CRIBIS potrà in essere le operazioni di trattamento di dati personali ad essa affidati nel pieno rispetto del GDPR, di ogni altra norma applicabile ai predetti trattamenti nonché delle istruzioni che alla stessa saranno fornite dalla COMMITTENTE con la nomina a responsabile del trattamento.
- 18.4 La COMMITTENTE autorizza CRIBIS a nominare, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del GDPR, quali altri responsabili del trattamento (nel seguito anche sub-responsabili), tutti i soggetti autorizzati quali subappaltatori dalla stessa COMMITTENTE e i subfornitori dei quali CRIBIS dovesse avvalersi per le operazioni di trattamento.
- 18.5 CRIBIS imporrà a tutti i sub-responsabili, per il tramite di apposito contratto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti verso la COMMITTENTE con la sottoscrizione del presente contratto e della allegata nomina a responsabile. Quindi, CRIBIS, con la formalizzazione della nomina fornirà ai sub-responsabili le medesime istruzioni impartite ad essa dalla COMMITTENTE ai sensi dell'art. 28 del GDPR. CRIBIS, si impegna ad informare la COMMITTENTE circa eventuali modifiche previste e riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, onde consentire alla COMMITTENTE di opporsi a tali modifiche.

## **Articolo 19 – Audit**

---

- 19.1 La COMMITTENTE avrà la facoltà di condurre a proprie spese attività di audit, anche on-site presso le sedi di CRIBIS, al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni contrattuali sugli aspetti di sicurezza, di riservatezza, di rispetto dei livelli di servizio concordati e su ogni altro aspetto idoneo a rilevare la corretta esecuzione dei Servizi in ottemperanza al presente Contratto (di seguito "**Verifiche**"), nel rispetto di quanto segue:
- 19.1.1 Le Verifiche possono essere svolte dalla COMMITTENTE una sola volta nell'arco di 12 mesi, da comunicare a CRIBIS con un preavviso di 20 giorni lavorativi. Le Verifiche possono essere svolte direttamente o indirettamente, ovvero attraverso l'acquisizione di certificazioni e/o relazioni di soggetti terzi qualora siano già nella disponibilità di CRIBIS o dei risultati delle Verifiche CRIBIS, messe a disposizione della COMMITTENTE. Resta, in ogni caso, escluso il coinvolgimento di soggetti terzi che svolgano attività concorrente con quella di CRIBIS. Resta inteso, altresì, che i dipendenti, consulenti, revisori o terzi che effettuano le Verifiche per conto della COMMITTENTE dovranno essere informati circa l'esistenza ed il contenuto della presente clausola e saranno tenuti a stipulare per iscritto con la COMMITTENTE idonei accordi di riservatezza. La COMMITTENTE sarà pienamente responsabile nei confronti di CRIBIS

dell'esecuzione delle Verifiche svolte direttamente o indirettamente per conto della COMMITTENTE e manleverà CRIBIS da qualsiasi danno o pregiudizio ad esso derivante;

- 19.1.2 Nel corso delle Verifiche, la COMMITTENTE, nonché i rispettivi dipendenti, ausiliari, consulenti e/o collaboratori, avranno la facoltà di accedere in visualizzazione esclusivamente alla documentazione e ai contenuti relativi al Servizio oggetto del presente Contratto, per la parte strettamente necessaria all'espletamento delle Verifiche, nel pieno rispetto delle policy di CRIBIS intese a garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali o riservati di CRIBIS e/o degli altri clienti della stessa;
- 19.1.3 L'oggetto delle Verifiche e le aree da sottoporvi deve essere definito tra le Parti, per iscritto, in maniera chiara prima dell'inizio di tali Verifiche, che potranno, in ogni caso, svolgersi, sulla base delle esigenze della COMMITTENTE, per via telematica o on-site, nel rispetto di quanto previsto nella presente clausola;
- 19.1.4 In caso le Verifiche vengano svolte on-site, la COMMITTENTE dovrà rispettare le norme di sicurezza in vigore nei locali CRIBIS. Le Verifiche saranno condotte in orario d'ufficio, nel rispetto delle tempistiche concordate tra le Parti, in modo da non turbare il normale funzionamento delle attività di CRIBIS, nonché nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale di CRIBIS stessa e della normativa data protection.

## **Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto**

20.1 È fatto assoluto divieto alle Parti di cedere a terzi il Contratto nonché i diritti e gli obblighi conferiti ed imposti dallo stesso, salvo consenso espresso della Parte ceduta.

La presente clausola non si applica qualora CRIBIS o COMMITTENTE ceda, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, il presente Contratto a società appartenenti al medesimo gruppo societario.

## **Articolo 21 - Comportamento e norme deontologiche**

21.1 CRIBIS svolgerà il Servizio nel rispetto di ogni vigente norma e regolamento applicabili, attenendosi in particolare alle norme di comportamento indicate nel Codice di Condotta UNIREC, disponibile presso CRIBIS, anche a tutela della propria immagine.

21.2 CRIBIS dichiara di possedere ogni autorizzazione amministrativa necessaria allo svolgimento del Servizio.

21.3 CRIBIS comunicherà l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione a singole posizioni di cui alle Pratiche, se del caso astenendosi dallo svolgimento del Servizio. Per "conflitto di interesse" si intende la situazione in cui CRIBIS gestisce contestualmente (i) procedure di recupero relative ai crediti affidati dalla COMMITTENTE e (ii) procedure di recupero affidate da terzi o di titolarità di CRIBIS, che riguardano i medesimi Soggetti (intesi secondo la definizione di cui al presente Contratto).

## **Articolo 22 - Comunicazioni e notifiche**

22.1 Salvo che sia diversamente stabilito dalle Parti per iscritto e fermo quanto previsto al successivo art. 22.3, comunicazioni e notifiche, rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dovranno essere effettuate, presso i seguenti recapiti:

- CRIBIS CREDIT MANAGEMENT S.R.L. - Via della Beverara 19, 40131 Bologna, e-mail info.cm@cribis.com, fax 051 6458929, PEC cribiscreditmanagement@pec.crif.com – c.a. [•];

- A.S.A. S.P.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - VIA DEL GAZOMETRO, 9 - 57122 LIVORNO e-mail: ASASPA.PROTOCOLLO@LEGALMAIL.IT, PEC ASASPA.PROTOCOLLO@LEGALMAIL.IT .

- Eventuali variazioni dei recapiti di cui sopra dovranno essere comunicati, per iscritto, a mezzo lettera raccomandata a.r. o PEC sottoscritta digitalmente.

22.2 Le suddette comunicazioni dovranno essere effettuate in forma scritta e dovranno essere inviate o consegnate (i) a mezzo lettera raccomandata a.r.; o (ii) a mezzo PEC sottoscritta con firma digitale o (iii) tramite fax, e-mail (ed in tal caso farà fede la data del fax o dell'e-mail) o (iii) tramite altro mezzo di comunicazione scritta. Ciascuna delle Parti potrà di volta in volta variare le persone e/o l'indirizzo cui le comunicazioni relative al Contratto debbano essere inviate, dandone comunicazione scritta all'altra Parte secondo le modalità previste nel presente articolo.

22.3 Le Parti concordano che le comunicazioni relative al diritto di recesso, alla contestazione circa eventuali inadempimenti delle Parti rispetto a quanto previsto dal Contratto ed alla risoluzione di cui al presente Contratto dovranno essere inviate esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: (i) raccomandata con ricevuta di ritorno, o (ii) PEC sottoscritta con firma digitale o (iii) e-mail (farà fede la data dell'e-mail): quest'ultima dovrà essere confermata con l'invio, entro 3 (tre) giorni, di PEC sottoscritta digitalmente ed in tal caso, ad ogni effetto di legge, farà fede la data di ricevimento della predetta PEC sottoscritta digitalmente.

### **Articolo 23 – Forza Maggiore**

Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra in conseguenza di qualsiasi inadempimento o ritardo nell'adempimento di ciascuna delle proprie obbligazioni derivanti dal presente Contratto che dipenda da cause di qualsiasi natura al di fuori delle proprie possibilità di controllo compresi a titolo esemplificativo scioperi, incendi, alluvioni, provvedimenti di Autorità direttamente o indirettamente incidenti sul Servizio e nessuno di tali inadempimenti o ritardi potrà costituire una violazione del Contratto.

### **Articolo 24 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, si conviene espressamente che il Foro di esclusiva competenza sarà quello di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

**COMMITTENTE**

**CRIBIS**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiariamo inoltre di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed in modo specifico le clausole di cui ai punti seguenti:

- 5 - Affidamento degli incarichi;
- 6 - Modalità di Fornitura del servizio
- 7 - Durata
- 8 - Condizioni economiche
- 10 - Obblighi della committente
- 13 - Limitazioni di responsabilità
- 15 - Recesso/ Risoluzione
- 18 - Data Protection
- 20 - Divieto di Cessione del Contratto
- 24 - Foro competente

per il COMMITTENTE

---

(timbro e firma estesa)

## **ALLEGATO A**

### **Disciplinare Tecnico – Modalità Operative**

È stata condivisa l'utilità di differenziare l'attività in funzione alla reperibilità del debitore risultante dalla precedente ricezione dei solleciti emessi da A.S.A. S.P.A.

#### **La lavorazione A per le pratiche su debitori reperibili prevede:**

- accesso a Geocall per visualizzazione lavorazione;
- diffida legale con raccomandata A\R;
- phone collection;
- rintraccio patrimoniale go-no go;
- relazione chiusura pratica.
- Tempi di gestione pratica: 90-120 gg.

#### **La lavorazione B per le pratiche su debitori irreperibili prevede:**

- accesso a Geocall per visualizzazione lavorazione;
- rintraccio anagrafico base;
- sollecito scritto con posta prioritaria;
- phone collection;
- diffida legale con raccomandata A\R;
- rintraccio patrimoniale go-no go;
- relazione di chiusura pratica;
- tempi di gestione pratica: 90-120 gg.

## **ALLEGATO B**

### **Condizioni Economiche**

Di seguito riportiamo indicazione dei corrispettivi proposti per la gestione dell'attività sopra descritta sia per la "Lavorazione A", che per la "Lavorazione B":

- **Commissioni su importi effettivamente recuperati: 10%**
- **Commissioni su interessi e spese effettivamente recuperati (ad eccezione di interessi e spese già incluse nell'importo affidato): 50%**
- Caricamento delle posizioni sui Sistemi CCM: gratuito
- Apertura utenza cliente dedicata sul gestionale GEOCALL per il monitoraggio puntuale delle singole posizioni/procedure: gratuito
- Analisi di portafoglio pre e post lavorazione: gratuito

Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA e sottoposti ad indicizzazione ISTAT

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario o Ri.BA. a 60 gg. D.F.F.M. da termine lavorazione lotto

**Allegato D** – Fac-simile Lettera di sollecito

**Allegato E**  
**Scheda di attivazione**

Il COMMITTENTE è interessato al Servizio Gestione e Recupero Crediti:

A. CLIENTI ATTIVI x

B. CLIENTI CESSATI x

C. MASTER LEGAL

## **Allegato F**

### **Servizio – WEB**

Il COMMITTENTE dichiara di scegliere la seguente modalità di comunicazione barrando qui di seguito la modalità prescelta:

- Comunicazione tramite il Sito
- Altre modalità

Qualora il COMMITTENTE abbia prescelto il mezzo di comunicazione tramite il Sito, la procedura per l'utilizzo del Sito sarà la seguente:

- 1) si entra nel Sito di CRIBIS predisposto e attraverso l'utilizzo di appositi codici di accesso, User Id e Password, la cui illustrazione è rimandata al successivo punto, si è abilitati all'accesso all'area del Sito riservata ai soli clienti CRIBIS dotati dei codici;
- 2) all'interno dell'area riservata il COMMITTENTE potrà inviare e ricevere da CRIBIS comunicazioni tramite sistema telematico. Tutta la corrispondenza inviata e ricevuta tramite il Sito, con i relativi allegati, viene salvata e memorizzata in un'area riservata al COMMITTENTE;
- 3) l'affidamento dell'Incarico da parte del COMMITTENTE può avvenire, oltre che per e-mail ai sensi del Contratto, anche tramite il Sito, a seguito di compilazione di alcuni dati obbligatori che specificano il lotto di pratiche affidato e il tipo di attività richiesta dal COMMITTENTE a CRIBIS, ed inviando un allegato contenente la documentazione necessaria al fine di poter eseguire il servizio richiesto dal COMMITTENTE;
- 4) CRIBIS prende visione dell'Incarico e, laddove quest'ultimo sia affidato tramite il Sito, comunica al COMMITTENTE l'accettazione dell'Incarico;
- 5) terminato il servizio richiesto dal COMMITTENTE, CRIBIS comunica al COMMITTENTE l'avvenuta chiusura del lotto e tramite il Sito il COMMITTENTE può scaricare un file di restituzione degli esiti, unitamente alla documentazione prodotta;
- 6) qualora per qualsiasi motivo si dovessero verificare interruzioni nel collegamento telematico che impediscono l'utilizzo del Sito, il COMMITTENTE può utilizzare modalità alternative di comunicazione concordate con CRIBIS.